



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Magda Manfredi, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani, Natalina Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere n. 209;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gaetano Regine, Antonio Mastroberti, Elisabetta Colaci, Simona Morandini, non

costituiti in giudizio;

Gabriele Marini, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Del Federico, Antonio Mezzanotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Rosa in Roma, via Francesco Denza, 10;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia”, e degli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti prima attribuitale e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del concorso; per quanto di rilevanza dello stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso; nonché degli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni, tuttora sconosciuti, e della graduatoria finale nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manfredi Magda il 1/12/2021: dichiarare illegittimi e annullare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia”, e gli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione; la scheda di valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente dr Magda Manfredi a esso allegata; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente; per l'effetto, dichiarare il diritto della dr Magda Manfredi al ricollocamento nella graduatoria finale di merito in posizione utile, quale vincitrice del concorso e all'adozione di ogni altro necessario e conseguente provvedimento

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manfredi Magda il 28/3/2022: del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia”, protocollo n.AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0026189.27-01-2022-U del 27.01.2022, pubblicato sulla G.U. – 4 Serie Speciale n. 14 del 18.02.2022, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata in precedenza nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti già attribuita nella graduatoria di merito con conseguente esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, i provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del concorso; per quanto di rilevanza lo stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui

al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione; la scheda di valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente dr Magda Manfredi a esso allegata; nonché gli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio

secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO